

Credit Suisse, Ctp annulla la verifica

L'applicazione delle regole sul monitoraggio fiscale non è retroattiva né si può invocare in questo caso il raddoppio dei termini dell'accertamento. Questo principio è stato fissato dalla Commissione tributaria provinciale che ha restituito al mittente, cioè all'Agenzia delle entrate, annullandoli, gli avvisi di accertamento sulle polizze vita Credit Suisse. La decisione, una delle prime in materia, fa riferimento al caso delle polizze Portfolio life international create da Credit Suisse i cui intestatari hanno visto nel dicembre 2014 recapitarsi in prossimità della scadenza dei termini dell'accertamento atti di contestazione. Per il giudice tributario di Milano, che ha accolto la strategia difensiva di Stefano Loconte, avvocato della parte con il supporto di Flavia Di Luciano, «ammesso che la polizza in questione possa configurare investimento finanziario, tale interpretazione retroattiva non può a giudizio di questa commissione essere condivisa per svariati motivi». Il giudice, infatti, osserva che la norma sul monitoraggio fiscale introdotta con il dl 78/2009 nulla dice al riguardo della sua eventuale portata retroattiva e nulla, in particolare, dice sulla pro-

roga dei termini ordinari di accertamento. La Ctp Milano poi si appella allo statuto del contribuente che ha codificato un generale principio di irretroattività e dunque nel caso del raddoppio dei termini quest'ultimo deve essere espressamente previsto. Infine in questo caso per il giudice si è assistito a una lesione del principio della tutela dell'affidamento nell'aver applicato una norma successiva a una fattispecie antecedente. L'Agenzia delle entrate al contrario aveva sostenuto che con la polizza vita era stato possibile occultare mediante lo schermo del prodotto assicurativo investimenti finanziari esteri e di eludere l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. La sottoscrizione della polizza però era stata fatta nel 2005, le norme in questione sono state introdotte nel 2009. E per l'articolo 12 del decreto legge 78/2009 esiste una presunzione legale relativa secondo la quale, in assenza di prova contraria da parte del contribuente le somme detenute in paesi black list sono considerate come redditi sottratti a tassazione con l'ulteriore previsione del raddoppio dei termini dell'accertamento.

Cristina Bartelli



La sentenza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti